

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1226 del 12/03/2018 |
| Oggetto | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 710 dell'08/02/2018 AD OGGETTO «DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERCVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "ZONA ARTIGIANALE RIO Cò" IN COMUNE DI BETTOLA (PC)». |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1269 del 09/03/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | |

Questo giorno dodici MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 710 DELL'08/02/2018 AD OGGETTO «DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "ZONA ARTIGIANALE RIO CÒ" IN COMUNE DI BETTOLA (PC)».

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 710 dell'08/02/2018, con cui è stata emanata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta IRETI SPA ad oggetto **«DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "ZONA ARTIGIANALE RIO CÒ" IN COMUNE DI BETTOLA (PC)»;**

ATTESO che nel testo della richiamata D.D. n° 710 dell'08/02/2018 sono stati riscontrati alcuni errori materiali e, precisamente:

- l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane della rete fognaria a servizio dell'agglomerato "Zona Artigianale Rio Cò" (codice agglomerato APC1104 - PC 693) è un depuratore a fanghi attivi avete potenzialità di 25 A.E. e non un impianto di trattamento *"costituito da una fossa Imhoff e letto percolatore"*. Le relative prescrizioni impartite devono essere, pertanto, in parte modificate;
- la validità dell'atto deve avere decorrenza dalla scadenza della precedente autorizzazione (02/02/2018) e non dall'08/02/2018;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'AUA emanata con D.D. n° 710 dell'08/02/2018, attraverso la sostituzione, per il buon ordine, dell'intera parte dispositiva del provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 75 del 13/7/2016;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

A) **di rettificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale emanata dalla SAC dell'ARPAE di Piacenza con atto D.D. n° 710 dell'08/02/2018, in capo alla Ditta IRETI SPA (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrvia, SP 95, sostituendo, per il buon ordine, tutti i punti della parte dispositiva come segue:

1. "**di emanare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale, **fino alla scadenza del 02/02/2033**, per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Zona Artigianale Rio Cò**" (codice agglomerato **APC1104 – PC 693**) – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrvia, SP 95. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di piena dell'impianto di depurazione;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **033004/001** catasto scarichi provinciale) nel corpo idrico superficiale "Torrente Nure", le seguenti prescrizioni:

a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:

- Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
- BOD₅ (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
- COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;

b) il punto di prelievo fiscale a valle del depuratore dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte dello stesso;

c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

d) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;

e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia del depuratore con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;

- f) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, sul quale annotare:
- i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera h);
- g) lo scolmatore di piena dell'impianto di depurazione si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
- h) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di depurazione (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Bettola, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo che:**
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
4. **di dare atto che:**
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSL, al Comune di Bettola, ad ATERSIR ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza – Servizio Territoriale Piacenza;
 - la presente autorizzazione sostituisce quella precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 177 del 30/01/2014, modificato dall'ARPAE (SAC di Piacenza) con D.D. n° 323 del 22/02/2016.”.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.